



COMUNE DI MEDESANO

ORDINANZA N. 54 del 02/11/2020

OGGETTO : MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO FAMILIARE - CAMPAGNA 2020/2021

IL SINDACO

- Visto il R.D. 20 dicembre 1928, n° 3298.
- Visto l'art 50 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
- Visto il Reg. CE 2075/05 relativo al controllo delle trichine nelle carni.
- Visto il D. Lgs. n. 333/98 relativo alla " Protezione degli animali durante la macellazione".

Acquisiti i pareri prescritti dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dal vigente regolamento comunale sui controlli interni dell'azione amministrativa, resi come segue:

- ✓ dal Responsabile del Settore Affari Generali – Servizi alla Persona, che ha espresso **parere favorevole** sotto il profilo della regolarità tecnica e amministrativa
- ✓ dal Responsabile del Settore Affari Finanziari – Entrate di non rilevanza contabile del presente atto

Attestato che, in merito alla presente ordinanza, non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al sottoscritto e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento.

▪

DISPONE

1. AI FINI DELLA DISCIPLINA DELLA MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO FAMILIARE E CON RICHIAMO ALLE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DESCRITTE NEL R.D. 3298 DEL 20.12.1928, SI CONSENTE LA MACELLAZIONE DEI SUINI AD USO FAMILIARE **IN NUMERO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A TRE PER OGNI NUCLEO FAMILIARE**;
2. LE OPERAZIONI DI MACELLAZIONE ED IL SUCCESSIVO ESAME ISPETTIVO DELLE CARNI E DEI VISCERI SI EFFETTUERANNO SOLAMENTE NEI GIORNI FERIALI CON ESCLUSIONE DEL SABATO POMERIGGIO;
3. I SUINI MACELLATI IL SABATO MATTINA, DOVRANNO RISULTARE PRONTI PER LA VISITA SANITARIA CITATA AL PRECEDENTE PUNTO 2, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10,00;
4. I NORCINI E I PRESTATORI D'OPERA IMPIEGATI NELLE OPERAZIONI DI MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE CARNI PER QUANTO RIGUARDA IL LIBRETTO D'IDONEITÀ SANITARIA DOVRANNO CONFORMARSI AI CONTENUTI DELLA LEGGE REGIONALE N. 11, PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DEL 24 GIUGNO 2003;
5. I MACELLATORI DOVRANNO UNIFORMARSI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE AL



COMUNE DI MEDESANO

PUNTO 2 SUCCITATO, SENZA CREARE ALCUN INTRALCIO AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE VISITE SANITARIE DA PARTE DEL VETERINARIO UFFICIALE, IN CASO CONTRARIO SARÀ INIBITA L'ATTIVITÀ DEGLI INADEMPIENTI. LE CARNI E I VISCERI DEGLI ANIMALI MACELLATI DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTE A LAVORAZIONE SOLO DOPO LA VISITA ISPETTIVA DEL VETERINARIO UFFICIALE;

6. L'UTENTE RICHIEDENTE, **ALMENO 48 ORE** PRIMA DELLA MACELLAZIONE DOVRÀ MUNIRSI DELLA PREVISTA AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI RICHIAMATE AL PUNTO PRECEDENTE, FACENDONE RICHIESTA PRESSO I PREPOSTI UFFICI;

7. AL VETERINARIO UFFICIALE È FATTO OBBLIGO DI: 1-SOTTOPORRE AD ESAME ISPETTIVO LE CARNI E I VISCERI DEI SUINI MACELLATI; 2 – EFFETTUARE IL PRELIEVO PER LA RICERCA DELLA TRICHINOSI; 3 – DARE APPLICAZIONE AD OGNI ALTRA DISPOSIZIONE PREVISTA DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE;

8. GLI INADEMPIMENTI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI PRECEDENTI SARANNO PUNITI A TERMINE DI LEGGE.

Medesano, 02/11/2020

IL IL SINDACO

Michele Giovanelli / INFOCERT SPA

Atto sottoscritto Digitalmente